

- Se la nomenclatura combinata (1988) (1) vada interpretata nel senso che il siero di latte in polvere ottenuto per mezzo dell'ultrafiltrazione, con un tenore del 76,6 % di proteine del latte, del 2,1 % di grassi del latte, e del 5 % di lattosio, e comprovata assenza di zucchero, debba essere classificato come «prodotto costituito di componenti naturali del latte ...» nel codice Nc 0404 90 33 oppure in caso negativo come «siero di latte ...» nel codice Nc 0404 10 11.

(1) Regolamento (CEE) n. 3174/88 del 21. 9. 1988, GU n. L 298 del 31. 10. 1988.

**Cancellazione parziale dal ruolo nelle cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85, C-126/85, C-127/85, C-128/85 e C-129/85 (1)**

(90/C 129/13)

Con ordinanza 20 marzo 1990, la Corte di giustizia delle Comunità europee (quinta sezione) ha disposto, nella

(1) GU n. C 127 del 24. 5. 1985.  
GU n. C 148 del 18. 6. 1985.  
GU n. C 152 del 21. 6. 1985.  
GU n. C 182 del 20. 7. 1985.

causa C-114/85, la cancellazione dal ruolo del ricorso proposto dalla The Mead Corporation nelle cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85, C-125/85, C-126/85, C-127/85, C-128/85 e C-129/85: A. Ahlström Osakeyhtiö e altri contro Commissione delle Comunità europee.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-255/89 (1)**

(90/C 129/14)

Con ordinanza 14 marzo 1990 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-255/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

(1) GU n. C 232 del 9. 9. 1989.

**TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

**Ricorso del sig. Eberhard Eiselt contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 19 aprile 1990**

(Causa T-20/90)

(90/C 129/15)

Il 19 aprile 1990 il sig. Eberhard Eiselt, residente in Italia, 21020 Cadrezzate, Via per Brebbia 36, con gli avv.ti Dr. Bernd Potthast, Dr. Hans-Josef Rüber, Albert Pottast e Rainer Roskopf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 4, Avenue Marie-Thérèse, han presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 20 settembre 1989,
- condannare la Commissione a promuovere il ricorrente al grado B 2 con effetto 1° gennaio 1989, in via subordinata dal 1° gennaio 1990,
- condannare la Commissione alle spese.

**Mezzi e principali argomenti**

Il ricorrente sostiene che la decisione della Commissione debba essere annullata ai sensi dell'articolo 25, secondo comma dello statuto. Adduce a sostegno di tale tesi il principio secondo il quale ogni decisione presa a carico di un dipendente dev'essere motivata. La decisione sulla promozione, presa dalla Commissione e con la quale essa contemporaneamente ha deciso di non promuovere il ricorrente, non contiene appunto alcuna motivazione.

D'altra parte il ricorso è fondato sul principio di parità di trattamento in collegamento con gli articoli 27 e 45 dello statuto. La Commissione utilizza un proprio sistema di punteggio, per decidere le promozioni. In tale sistema di valutazione, il giudizio del direttore è un elemento di particolare importanza (nel caso del ricorrente, invece del direttore generale era il presidente del comitato di promozione a dover decidere in tale sistema di valutazione). Il ricorrente afferma che detto criterio del giudizio dato dal direttore generale nasconde un grande pericolo e cioè che la promozione di un impiegato diventi incontrollabile e che la possibilità di pratiche arbitrarie aumenti considerevolmente e si sottragga ad ogni controllo. La promozione avverrebbe non sulla base della comparazione dei meriti di tutti gli impiegati, ma anche sulla base di considerazioni estranee.